

REGOLAMENTO N. 43 DEL 12 LUGLIO 2012 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO EMESSI O GARANTITI DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 2011, N. 216, CONVERTITO CON LEGGE 24 FEBBRAIO 2012, N. 14 CHE HA MODIFICATO IL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N.185 CONTENENTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE ED IMPRESE CONVERTITO CON LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 12 luglio 2012

Nell'ambito della procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Regolamento concernente l'attuazione delle disposizioni in materia di criteri di valutazione dei titoli di debito emessi o garantiti da stati dell'Unione Europea, introdotte dal Decreto Legge 29 Dicembre 2011, n. 216, convertito con legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha modificato il Decreto Legge 29 novembre 2008, n.185 contenente misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed imprese convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono pervenute osservazioni e proposte da parte di 3 soggetti:

- [ANIA \(Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici\)](#)
- [ASSIREVI \(Associazione Italiana Revisori Contabili\)](#)
- [Crédit Agricole Vita.s.p.a.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 43 del 12 luglio 2012, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

AVVERTENZA SULLA NUMERAZIONE DEGLI ARTICOLI E DEI COMMI: Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI

Osservazioni di carattere generale

L'ANIA chiede chiarimenti su come affrontare il passaggio alle nuove disposizioni previste dal Regolamento e propone, in caso di utilizzo del Regolamento n. 28 già in esercizi precedenti, che sia consentita la possibilità di proseguirne l'applicazione fino alla relazione semestrale al 30 giugno 2012, o, in via opzionale, di applicare l'emanando Regolamento.

Con riferimento agli attivi a copertura, considerato che il preesistente Regolamento n. 28 indica il 30 settembre 2012 come termine per la presentazione del piano di rientro, l'ANIA propone di consentire, in via opzionale, il proseguimento dell'applicazione del Regolamento n. 28 fino alla sua originaria scadenza.

Proposte non accolte. La norma primaria chiarisce l'applicabilità delle nuove disposizioni già a partire dall'esercizio 2012 (quindi già con la relazione semestrale al 30 giugno 2012). Di conseguenza non si ritiene di prevedere disposizioni volte ad estendere l'applicabilità della previgente normativa anche per evitare sovrapposizioni di misure.

L'ANIA chiede di chiarire le modalità applicative da adottare nel caso in cui la compagnia decida di non esercitare più l'opzione e, quindi, di interromperne l'applicazione.

Il testo regolamentare è stato modificato prevedendo all'articolo 9 ed all'articolo 12 un ulteriore comma 4 che chiarisce la fattispecie segnalata.

Titolo II - Esercizio della facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell'impresa ad un valore diverso da quello di mercato alla data di riferimento e connessa disciplina degli strumenti di vigilanza prudenziale

L'ANIA chiede se nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Titolo II, relative alla facoltà di valutare i titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, rientrino anche le emissioni effettuate da enti territoriali o società a partecipazione pubblica garantite dallo Stato.

L'ANIA chiede altresì chiarimenti sulla eventuale applicabilità delle disposizioni anche alle obbligazioni emesse da *Special Purpose Vehicle* in cui sia presente un titolo governativo dell'Unione Europea come collaterale del rimborso della nota stessa.

Si precisa che le disposizioni di cui al Titolo II del Regolamento si applicano ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea. Ciò in quanto l'articolo 15, comma 15 quater, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, che costituisce la fonte normativa per l'adozione del Regolamento, fa esplicito riferimento ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea e non anche ad altre fattispecie di strumenti finanziari ad essi in qualche modo assimilabili.

Art. 4 (Modalità di esercizio della facoltà)

Comma 1

L'ASSIREVI, considerata la possibilità di esercitare la facoltà di cui all'articolo 4 in relazione ai soli titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea, chiede di specificare meglio la definizione di "*perdite di carattere durevole*".

Le fonti normative primarie non forniscono una definizione di "*perdita di carattere durevole*"; il carattere duraturo delle perdite di valore è individuato dagli organi amministrativi delle imprese che, con ragionevolezza e fondatezza, devono valutare quando sussistono gravi ragioni economiche che abbiano il carattere di permanenza temporale certa e definita, quali ad esempio il deterioramento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente non riconducibili a sole fluttuazioni di mercato. Al riguardo si rimanda a quanto stabilito dal Principio Contabile n. 20 che disciplina i Titoli e le partecipazioni.

Comma 3

L'ANIA, in relazione alle analisi di sensitività di cui al comma 4, atte a verificare la coerenza delle scelte effettuate, anche in ipotesi di scenari stressati, che accompagnano la relazione redatta dal responsabile della funzione di *Risk Management*, chiede se il riferimento all'

“esercizio successivo” coincida con l’anno solare successivo al fine di evitare previsioni infrannuali.

Si conferma tale interpretazione, in analogia alla previgente normativa. Pertanto in caso di esercizio della facoltà per l’esercizio n o per la relazione semestrale al 30 giugno dell’esercizio n la situazione previsionale deve riferirsi in entrambi i casi all’esercizio $n+1$, coprendo così un periodo temporale di almeno 12 mesi.

Crédit Agricole Vita s.p.a. chiede se sia ammissibile l’invio all’Autorità della relazione approvata dall’organo amministrativo, sottoscritta dal responsabile della funzione di *Risk Management* o se, invece, è necessario inviare anche un’ulteriore ed apposita relazione redatta dal responsabile della funzione di *Risk Management* già in occasione della prossima relazione semestrale. Inoltre Crédit Agricole Vita s.p.a. chiede se tale relazione debba essere sottoposta ad approvazione dell’organo amministrativo sia in occasione del progetto di bilancio che in occasione della relazione semestrale, qualora la compagnia si avvallesse dell’opzione anche in esercizi successivi.

Si chiarisce che l’organo amministrativo deve approvare la relazione, redatta separatamente dal responsabile della funzione di *Risk Management*, predisposta sulla base di quanto indicato all’articolo 4, commi 3 e 4.

Tali disposizioni si applicano a partire dall’esercizio 2012, già con la relazione semestrale al 30 giugno 2012.

Detta relazione deve essere sottoposta ad approvazione dell’organo amministrativo sia in occasione del progetto di bilancio che in occasione della relazione semestrale, qualora la compagnia si avvallesse dell’opzione anche in esercizi successivi, al fine di valutare la sussistenza, alle diverse date, della coerenza e della sostenibilità finanziaria della scelta di esercitare l’opzione operata in precedenti esercizi.

Le disposizioni del Regolamento non prevedono tuttavia l’invio sistematico all’Autorità della delibera dell’organo amministrativo e della relazione redatta dalla funzione di *Risk Management*, che devono essere comunque conservate presso l’impresa e inviate all’Autorità se da questa richieste. L’articolo 9, infatti, prevede di comunicare all’Autorità l’esercizio della facoltà di cui all’art. 4 del Regolamento, unitamente ai prospetti di cui all’Allegato 1.

Comma 4

L’ASSIREVI propone di modificare l’attuale formulazione del primo periodo del comma 4 come di seguito indicato: “*La relazione di cui al comma 3 contiene la situazione previsionale dei flussi di cassa, predisposta su base mensile, costituita dall’analisi quantitativa degli importi dei pagamenti e degli incassi attesi e l’illustrazione dei valori desumibili dall’andamento dei mercati relativi ai titoli di Stato UE non durevoli per i quali la facoltà è esercitata*”.

Proposta non accolta. La relazione di cui al comma 3 deve contenere non solo un’analisi quantitativa degli importi dei flussi attesi, ma anche un’analisi qualitativa di coerenza tra l’esercizio della facoltà e la struttura degli impegni in essere dell’impresa.

Art. 11 (Modalità e condizioni di esercizio della facoltà)

Comma 2

L’ANIA osserva che la disposizione, laddove prevede che la differenza tra il valore d’iscrizione dei titoli nel bilancio individuale dell’esercizio e il relativo valore di iscrizione nel bilancio consolidato non possa “*eccedere l’importo delle perdite relative derivanti dalla*

valutazione dei titoli di cui al comma 1 e rilevate nel patrimonio netto del bilancio consolidato calcolate a partire dal momento del primo esercizio della facoltà in relazione ai titoli che ne sono oggetto” pone un limite significativo alla riconoscibilità delle minusvalenze latenti sui titoli governativi, limitando l'applicazione del Regolamento alle minusvalenze maturate nel corso del primo anno di applicazione dello stesso. Conseguentemente, secondo l'ANIA, vengono escluse le minusvalenze maturate in esercizi precedenti e comunque riferibili a titoli immobilizzati nei bilanci individuali. L'ANIA ritiene che, anche in considerazione della natura non più di carattere “provvisorio” della normativa, come la precedente, tale limitazione, già presente nell'attuale Regolamento ISVAP n. 37/2011 non sia più applicabile, anche tenuto conto dei nuovi poteri di vigilanza attribuiti dalla norma primaria all'Autorità. L'ANIA propone quindi di eliminare il riferimento al primo esercizio di applicazione anche per consentire la parità di trattamento tra compagnie che decidono, in momenti diversi, di applicare la medesima disposizione normativa. L'ANIA osserva che, tenuto conto delle particolari condizioni dei mercati finanziari a fine 2011, l'impresa che decidesse di applicare il Regolamento per la prima volta nel 2012 non potrebbe, allo stato attuale, beneficiare di alcuna integrazione poiché i titoli di Stato, pur essendo ancora minusvalenti, hanno registrato un recupero di valore nei primi mesi dell'esercizio in corso.

Proposta accolta. Il comma viene riformulato.

Comma 3

L'ANIA, in relazione alle verifiche richieste, per finalità di vigilanza, alla società di revisione incaricata della revisione del bilancio consolidato, propone che le stesse possano essere effettuate, in alternativa, anche dalla funzione di controllo interno di ciascuna impresa, che potrebbe comunque garantire un'analoga ed efficace attività di verifica e controllo.

Proposta non accolta. La disposizione attuale, peraltro già presente nel Regolamento ISVAP n. 37/2011, mira a garantire la necessaria “terzietà” rispetto alla compagnia delle verifiche effettuate dalla società di revisione.

Comma 9

L'ANIA, in relazione alla disposizione che prevede la permanenza di risorse nell'impresa che detiene i titoli per i quali la facoltà è esercitata, in misura almeno pari all'ammontare utilizzato quale elemento costitutivo della solvibilità corretta attribuibile a ciascuna impresa stessa, osserva che il riferimento alla singola impresa del gruppo a cui fanno capo i titoli oggetto dell'opzione non sarebbe allineata con la norma primaria che prevede che sia assicurata la permanenza delle risorse finanziarie all'interno del gruppo. L'ANIA propone quindi di sostituire il termine “impresa” con “gruppo” oppure, in alternativa, prevedere che le risorse “permangano all'interno dell'impresa stessa o della capogruppo o di altre partecipate del gruppo”.

Proposta non accolta. Al fine di assicurare il rispetto della norma primaria, che richiede la permanenza di risorse finanziarie all'interno del gruppo per un ammontare pari al beneficio utilizzato, si ritiene di non modificare la soluzione operativa percorsa già con l'emanazione del Regolamento ISVAP n. 37/2011, garantendo il mantenimento delle risorse a livello individuale dell'impresa che detiene i titoli da cui originano i relativi benefici.

L'ANIA osserva che nel Regolamento è stata prevista per la solvibilità individuale la possibilità di utilizzare le riserve di utili nel caso in cui gli utili dell'esercizio non siano sufficienti ad assorbire l'importo oggetto dell'opzione. L'ANIA propone quindi di allineare in tal senso le disposizioni previste per la solvibilità corretta.

Proposta accolta. Il comma viene riformulato.

Art. 12 (Informativa di vigilanza)

Comma 5

L'ASSIREVI propone di modificare le tempistiche previste per l'invio all'Autorità della situazione aggiornata di solvibilità corretta al fine di renderle coerenti con il disposto di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento ISVAP n. 7/2007 nonché con l'art. 12 comma 3.

Proposta accolta. Il comma viene riformulato.

L'ASSIREVI suggerisce di esplicitare che anche l'ammontare del beneficio incluso nella situazione aggiornata di solvibilità corretta alla chiusura del primo semestre deve essere sottoposto alle verifiche da parte della società di revisione, previste dall'articolo 11, comma 3, del Regolamento.

Proposta non accolta. La facoltà di cui all'articolo 10 è esercitata annualmente da parte delle imprese e in tale sede è richiesta la verifica da parte della società di revisione dell'ammontare di cui all'articolo 11, comma 2, le cui risultanze, contenute in una apposita relazione sulle procedure di verifica effettuate, sono inviate all'Autorità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, unitamente all'informativa annuale sulla solvibilità corretta. L'impresa che esercita la facoltà ai fini della solvibilità corretta è tenuta inoltre ad effettuare un monitoraggio semestrale della differenza tra il valore di iscrizione dei titoli nel bilancio individuale ed a calcolare semestralmente la situazione aggiornata della solvibilità corretta.

Art. 17 (Entrata in vigore)

L'ANIA chiede conferma che il Regolamento in oggetto possa essere applicato a partire dalla relazione semestrale al 30 giugno 2012.

Si conferma che le disposizioni del Regolamento si applicano a partire dall'esercizio 2012, già con la relazione semestrale al 30 giugno 2012.

Allegato 2 al Regolamento (Elenco titoli ed effetti sulla solvibilità corretta)

L'ANIA propone, in coerenza con quanto osservato in relazione all'art. 11, comma 2, l'eliminazione nell'allegato 2 della colonna relativa al "Valore di iscrizione nel bilancio anno N -1".

Proposta accolta. L'allegato 2 al Regolamento è stato modificato.

All. 5 A bis Schemi

L'ANIA osserva che nel caso di importi negativi alla voce "utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita" il modello proposto non presenterebbe filtri e quindi detti importi ridurrebbero il margine disponibile di gruppo. Inoltre secondo l'ANIA il suddetto importo negativo contribuisce negativamente al calcolo della voce (18), riducendo le plusvalenze latenti sugli immobili localmente ammesse utilizzate nel calcolo della solvibilità di gruppo. Secondo l'ANIA si potrebbe quindi verificare l'utilizzo non integrale delle plusvalenze latenti su immobili localmente ammesse (voce 19), anche se queste risultano inferiori alle plusvalenze latenti sugli immobili complessivi del gruppo. L'ANIA propone quindi di modificare l'allegato prevedendo che in caso di voce (9) negativa, la voce (18) deve essere pari al minimo tra la voce (17) e la voce (19).

Proposta non accolta. Si conferma al riguardo l'orientamento espresso dall'Autorità con la lettera al mercato del 15 marzo 2012. Premesso che l'applicazione dei filtri prudenziali è finalizzata alla sterilizzazione dei conti consolidati dagli effetti IAS/IFRS, nel caso di riserva AFS negativa, l'applicazione del filtro prudenziale relativo alle plusvalenze nette non realizzate non deve tenere conto delle minusvalenze nette relative a titoli di debito emessi o garantiti da Stati dell'Unione Europea fino a concorrenza dell'importo complessivo della riserva AFS.